

Terre e rocce da scavo?

DL 24.2.2023 n. 13 – Una storia senza fine

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

L'art. 48 del Decreto introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo “. Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto. Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e *non va mai bene*. Qualcuno ricorda l'art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l'articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E' il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all'innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la **finalità** richiamando parole note: **opere, infrastrutture, impianti:**

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti,

- 1. delle **opere** e*
- 2. delle **infrastrutture** ivi previste,*
- 3. nonché per la realizzazione degli **impianti** necessari a garantire la sicurezza energetica ...”*

Il Governo si limita ad indicare il *futuro*, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere.

Il DL 13/2023 precisa infatti che entro il **25.10.2023** (60 giorni + 180 giorni), *indicativamente e con approssimativi calcoli*, dovrà essere adottato il **decreto** che introdurrà un regime **semplificato** per la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Il Governo passa ad elencare il **contenuto** della **semplificazione** *che verrà*, e richiama i grandi temi e passaggi conquistati, discussi nel tempo ma non ancora soddisfacenti, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di **piccole** dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla **manutenzione di reti e infrastrutture**;

b) ai casi di cui all'articolo **185**, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del **deposito** temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di **produzione** delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di **bonifica**;

f) alle disposizioni **intertemporali**, transitorie e finali.

L'elenco è zeppo di riferimenti importanti che meritano apposito commento.

Si pensi al richiamo testuale all'art. 185 comma 1 lettera c), di recente modificato (2021), che così recita:

*c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di **costruzione**, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le **ceneri** vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*

Ebbene il *Regolamento che verrà (forse a fine 2023)*, precisa il comma 2, dovrà disciplinare “le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, *anche ai fini della piena attuazione del PNRR*.”

Il comma 2 richiama solo la Direttiva 2018/851/UE e il rispetto della stessa. *Nessun cenno alla normativa italiana, tutta da rivedere.*

Ed infatti il comma 3 dell’art. 48 DL 13/2023 conclude e **abroga**, a partire dal *Regolamento che verrà*, proprio la normativa italiana di riferimento, che, si ripete , rimarrà in vigore ancora un po’ di tempo:

- 1) art. 8 DL 133/2014 – L. 164/2014: articolo dal titolo lunghissimo che testimonia la fatica del legislatore: Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo ecc....
- 2) Il DPR 120/2017: Regolamento figlio dell’art. 8 sopra citato che ha dato vita alla “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..”.

Così recita il comma 3 dell’art. 48: “3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.